REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione delle siccità

Circolare Prot. n. 3015 del 5.4.2012

CIRCOLARE REGIONALE PER LA STAGIONE BALNEARE 2012

DECRETO LEGISLATIVO N. 116 DEL 30 MAGGIO 2008

DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 30 MARZO 2010

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA

Circolare regionale per la gestione della qualità delle acque di balneazione per la stagione 2012. Attuazione della direttiva 2006/7/CE del 15 Febbraio 2006, del D.Lgs 30 Maggio 2008, n.116 e D.M. 30 marzo 2010.

Sommario

1. Premesse 2

1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione..... 3

2. Esiti e classificazione delle acque di balneazione per l'anno 2011 4

3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio2 8

3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione 8
3.2. Programma di monitoraggio 9

4. Balneabilità e misure di gestione 12

4.1. Superamento dei limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010 e divieto temporaneo alla balneazione 12
4.1.1. Inquinamento di breve durata 13
4.1.2. Comunicazioni 13
4.1.3. Delimitazione dei divieti temporanei 14
4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08) 14

5. Profili delle Acque di Balneazione 16

6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione 17

7. Informazione al pubblico e comunicazioni 18

1. PREMESSE

La Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita dallo Stato Italiano con D. Lgs n. 116/08 (di seguito Decreto), stabilisce disposizioni in materia di monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione, gestione della qualità delle acque di balneazione ed informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Il Decreto definisce le acque di balneazione come le *"acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione"* ed impone che il punto di monitoraggio venga fissato all'interno dell'acqua di balneazione ed individuato ove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio più elevato di inquinamento, sulla base del profilo delle acque di balneazione di cui all'art. 9 del medesimo Decreto.

Per la stagione di balneazione devono essere applicate, da parte di Regione, Comuni, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.), tutte le disposizioni contenute nel D.Lgs 116/08 e nel Decreto 30 Marzo 2010, e quelle contenute nella presente Circolare Regionale, al fine di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La stagione balneare per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del Decreto, ha inizio il **I° maggio e termina il 30 settembre**.

La presente Circolare è disponibile nel **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

Al termine della stagione balneare 2011 la Regione Sardegna ha effettuato la valutazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Decreto, della qualità delle 660 acque di balneazione, sulla base dei risultati delle analisi fornite da ARPAS / ASL-S.I.P., che ha portato alla classificazione delle acque di balneazione, secondo i seguenti livelli di qualità:

- *"scarsa",*
- *"sufficiente",*
- *"buona",*
- *"eccellente".*

Gli esiti della classificazione sono contenuti nella Determinazione n. 10617/Rep. N. 593 del 22.12.2011 del Direttore del Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità (di seguito Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche), trasmessa al Ministero della Salute e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e resa disponibile sul Portale Regionale della Balneazione all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione.

1.1. I sistemi informativi utilizzati per il monitoraggio e la gestione delle acque di balneazione

In attuazione della Direttiva 2006/7/CE e del D.Lgs n. 116/08 la Regione Sardegna, attraverso il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, ha predisposto il **Portale Regionale della Balneazione**, raggiungibile all'indirizzo http://www.sardegnaambiente.it/balneazione, operativo dalla stagione balneare 2010 al fine di promuovere e divulgare con tempestività le informazioni sulle acque di balneazione, come previsto dall'art.14 del D.Lgs 116/08.

Ulteriori informazioni inerenti lo stato di qualità dei corpi idrici ai sensi del D.Lgs n. 152/06, sia interni che marino-costieri, possono essere acquisite attraverso il Sistema Informativo **CeDoc** (**Centro di Documentazione dei bacini idrografici**), istituito dalla L.R. n. 14/2000. Il CeDoc, raggiungibile all'indirizzo http://82.85.20.58/sardegna, contenente tutti i dati di monitoraggio delle acque sia per la qualità ambientale che per la specifica destinazione della Regione; tali informazioni sono rese disponibili sia in formato alfanumerico che su cartografia. Per poter consultare la sezione cartografica è indispensabile utilizzare il browser Internet Explorer ed installare (al primo accesso) il plugin (automatico) di MapGuide dell'Autodesk.

In attuazione del D. Lgs n. 152/06, è stata inoltre realizzata un'applicazione web finalizzata al controllo della conformità degli scarichi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali denominato **DeSAC** (Depuratori, Scarichi, Autorizzazioni e Controlli), costituente il Catasto delle Pressioni Antropiche (CPA), le cui informazioni devono essere costantemente aggiornate da diversi soggetti (Gestore del Servizio Idrico Integrato, Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, ARPAS, Province) che popolano la porzione di database di propria competenza.

Le informazioni sono inoltre rese disponibili dal Ministero della Salute attraverso il "Portale Acque", nell'apposita sezione dedicata alle "Acque di balneazione" che consente la visualizzazione delle acque di balneazione italiane con i relativi punti di campionamento e la qualità dell'acqua (balneabile - non balneabile) e relativi esiti analitici.

I risultati delle attività di campionamento e analisi condotte da ARPAS / ASL-S.I.P. vengono trasmessi sia ai sistemi informativi regionali che al Portale Acque del Ministero della Salute.

2. Esiti e classificazione delle acque di balneazione per l'anno 2011

La valutazione della qualità delle acque di balneazione di cui alla succitata Determinazione è stata effettuata sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici di cui all'Allegato I del D.Lgs n. 116/08 (*Escherichia coli* e Enterococchi intestinali):

- in relazione a ciascuna acqua di balneazione
- al termine della stagione balneare
- sulla base delle serie di dati relativi alla stagione in corso e alle tre stagioni precedenti (anni 2008-2011)
- secondo la procedura di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 116/08

Per la stagione balneare 2011 sono stati utilizzati, per il biennio 2008-2009, i valori dei parametri equivalenti previsti dall'art. 7 comma 5 lettera c del D.Lgs 116/08, mentre, per gli anni 2010-2011, sono stati utilizzati i parametri previsti dall'All. 1 del citato Decreto.

Il monitoraggio per la stagione balneare 2011 ha interessato 660 acque di balneazione, con campionamenti distribuiti nel periodo compreso tra aprile e settembre, e i cui esiti, contenuti nella citata Determinazione n. 10617/Rep. N. 593 del 22.12.2011, vengono sintetizzati nella seguente tabella.

N	Giudizio di qualità	Numero di acque di balneazione
1	Eccellente	647
2	Buono	9
3	Sufficiente	1
4	Scarsa	2
6	Non classificate perché di nuova istituzione	1
	Totale	660

Elenco delle acque di balneazione aventi giudizio di qualità inferiore all' "eccellente"

a. acque di balneazione classificate di qualità "**buona**"

- Codice IT020095079002 - spiaggia Turas antistante foce – B004NU - Bosa
- Codice IT020095019007 - Salamedu loc.ta' S. Caterina - B066OR - Cuglieri
- Codice IT020107001002 - spiaggia di fronte al ponte - B124CA - Buggerru
- Codice IT020107001003 - spiaggia sotto il ponte - B125CA – Buggerru
- Codice IT020107001007 – 100 m nord foce Flumini Mannu – B214CA – Buggerru

- Codice IT020090003016 – Porto Conte Santimbenia – B089SS – Alghero
- Codice IT020090069011 – Li Nibari – B219SS – Sorso
- Codice IT020104011012 – Prima Spiaggia – B277 – Golfo Aranci
- Codice IT020104011013 – Cala Moresca – B278 – Golfo Aranci

b. acque di balneazione classificate di qualità "**sufficiente**"

- Codice IT020090003001 - San Giovanni – B003SS – Alghero

c. acque di balneazione classificate di qualità "**scarsa**"

- Codice IT020090058004 - 100 mt ad est foce Fiume Santo - B218SS - Porto Torres
- Codice IT020090069013 - foce rio Sorso – B221SS – Sorso

Tali acque di balneazione, risultate di qualità "scarsa" per la stagione 2010 e quindi vietate alla balneazione per la stagione balneare 2011, sono da intendersi vietate alla balneazione anche per l'anno 2012 e, pertanto, i Sindaci sono tenuti ad emettere Ordinanza di divieto di balneazione e apporre apposita relativa cartellonistica.

L'art. 8, comma 3, del Decreto prevede che la Regione assicuri che entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Per tale motivo, tutti i soggetti preposti (Comuni, Gestore del Servizio Idrico Intregrato, Autorità d'Ambito, Province, etc.), ciascuno per quanto di propria competenza, dovrà mettere in atto adeguate misure di gestione, al fine di ridurre e/o eliminare le cause di inquinamento.

Secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 4, lettera b del Decreto, per le acque di balneazione classificate in qualita' «scarsa» per cinque anni consecutivi, sarà disposto un divieto permanente di balneazione.

d. acque di balneazione di **"nuova individuazione"**

Nella stagione balneare 2010 è stata istituita la seguente acqua di balneazione:

- Codice IT020092009018 - 100 m nord rio Imboi – B216CA – Cagliari.

Tale acqua di balneazione, presenta una qualità riconducibile allo stato di eccellente, ma essendo disponibili solamente 15 campionamenti, non è possibile emettere il giudizio di qualità per la stagione 2011.

Inquinamento di breve durata (art.2 comma *d* DLgs.116/08)

Durante la stagione balneare 2011 si sono verificati dei fenomeni riconducibili ad "inquinamento di breve durata" (fenomeni che non incidono sulla qualità per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza) nelle seguenti acque di balneazione.

Identificativo acqua di	Codice Regionale	Provincia	Comune	Denominazione	Data inizio inquinamento	Data fine inquinamento
IT020095079004	B006NU	Oristano	Bosa	Spiaggia Lido Chelo	13/04/2011	14/04/2011
IT020095079005	B007NU	Oristano	Bosa	Spiaggia Lido Lotti	13/04/2011	14/04/2011
IT020090069008	B114SS	Sassari	Sorso	Porchile	13/04/2011	15/04/2011
IT020090023006	B222SS	Sassari	Castelsardo	Isola Molino	20/04/2011	21/04/2011
IT020090003001	B003SS	Sassari	Alghero	San Giovanni	28/04/2011	29/04/2011
IT020091063004	B047NU	Nuoro	Orosei	Spiaggia Centrale	02/05/2011	04/05/2011
IT020091063007	B051NU	Nuoro	Orosei	S.Maria 'E Mare	02/05/2011	04/05/2011
IT020091063010	B108NU	Nuoro	Orosei	150 M. Ad Est Foce Pizzinna	02/05/2011	04/05/2011
IT020091063011	B109NU	Nuoro	Orosei	150 M. Ad Ovest Foce Cedrino	02/05/2011	04/05/2011
IT020105006001	B088NU	Ogliastra	Gairo	Spiaggia Coccorocci	02/05/2011	04/05/2011
IT020090069011	B219SS	Sassari	Sorso	Li Nibari	18/05/2011	19/05/2011
IT020107001004	B126CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	Portixeddu Lato Fiume	24/05/2011	26/05/2011
IT020107001007	B214CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	100 M NORD FOCE FLUMINIMANNU	24/05/2011	26/05/2011
IT020107020002	B094CA	Carbonia-Iglesias	Sant'Antioco	Maladroxia I	07/06/2011	09/06/2011
IT020090003023	B216SS	Sassari	Alghero	300 Mt A Sud Scarico 26	07/06/2011	09/06/2011
IT020090069013	B221SS	Sassari	Sorso	Foce Rio Sorso	15/06/2011	16/06/2011
IT020107001002	B124CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	Spiaggia Di Fronte Al Ponte	20/06/2011	22/06/2011
IT020107001003	B125CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	Spiaggia Sotto Il Ponte	20/06/2011	22/06/2011
IT020090003016	B089SS	Sassari	Alghero	Porto Conte - Santimbenia	05/07/2011	06/07/2011
IT020107001005	B127CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	120 M SUD FOCE FLUMINIMANNU	13/07/2011	15/07/2011
IT020104004013	B177SS	Olbia-Tempio	Arzachena	Cannigione	13/07/2011	15/07/2011
IT020090003016	B089SS	Sassari	Alghero	Porto Conte - Santimbenia	30/08/2011	01/09/2011
IT020107001005	B127CA	Carbonia-Iglesias	Buggerru	120 M SUD FOCE FLUMINIMANNU	05/09/2011	07/09/2011

Nella stagione balneare 2011 si sono verificati dei divieti alla balneazione, per motivi precauzionali, a seguito di sospetti sversamenti accidentali di reflui, nelle seguenti acque di balneazione.

Identificativo acqua di balneazione	Provincia	Comune	Codice Regionale	Denominazione	Data inizio divieto	Data fine divieto
IT020090023012	Sassari	Castelsardo	B292SS	La Marina	5/07/2011	11/07/2011
IT020104011002	Olbia-Tempio	Golfo Aranci	B071SS	III Spiaggia	26/08/2011	2/09/2011
IT020104017022	Olbia-Tempio	Olbia	B288SS	Mare e Rocce	6/09/2011	14/09/2011
IT020092051011	Cagliari	Quartu	B042CA	S.Andrea III strada	26/08/2011	30/08/2011
IT020090089009	Sassari	Stintino	B100SS	Le Vele	01/08/2011	9/08/2011

3. Elenco delle acque di balneazione e programma di monitoraggio 2012

Il D.Lgs n. 116/08, all'art.4, prevede che le Regioni individuino e trasmettano al Ministero della Salute e dell'Ambiente, entro il 1°marzo di ogni anno:

- l'elenco delle acque di balneazione e i punti di monitoraggio;
- il programma di monitoraggio per la stagione balneare.

3.1. Individuazione dell'elenco delle acque di balneazione

A seguito degli esiti della classificazione sullo stato di qualità delle acque di balneazione della stagione 2011, per la stagione balneare 2012 sono state confermate le 660 acque di balneazione, ed i relativi 660 punti di campionamento, corrispondenti a circa 1'400 km di costa adibita alla balneazione **(Allegato 1)**.

Nel corso delle attività propedeutiche alla stagione balneare 2011 è stata effettuata la ridefinizione della linea di costa regionale, i cui dettagli sono riportati nella Circolare Regionale 2011. Tale ridefinizione effettuata sulla base della cartografia tecnica regionale, ha portato ad individuare una linea di costa di poco oltre i 2'000 km (escluse le isolette minori, aventi superficie inferiore a 0.5 km^2, con le quali si arriverebbe, visto il loro numero elevato, a circa 2'250 km) e a definire tratti omogenei di costa riconducibili alle seguenti tipologie:

<u>Acque adibite alla balneazione - circa 1'400 km - Allegato 1</u>

- Acque di balneazione: tratti di costa controllati ai sensi del D.Lgs n. 116/08

<u>Acque non adibite alla balneazione - circa 600 km</u>

- ***Acque non controllate***: tratti di costa potenzialmente balneabili (perché privi di pressioni) ma non controllati perché difficilmente raggiungibili (costa a picco sul mare, isolette, etc.) - circa 164 km;
- ***Zona di riserva integrale***: zone A, "riserva integrale", delle Aree Marine Protette – circa 35 km;
- ***Aree di foce***: tratti di costa prossimi a foci di corsi d'acqua e/o sbocchi a mare di altri corpi idrici, che, per le pressioni esistenti su questi ultimi, sono vietate alla balneazione – circa 37.5 km;
- ***Zone portuali***: tratti di costa in corrispondenza delle aree portuali e prossimi a queste, in cui, sia per questioni igienico-sanitarie che per la sicurezza dei bagnanti (traffico di imbarcazioni), è vietata la balneazione – circa 162 km;

- ***Zone interdette per scarico***: tratti di costa interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari, perché prossimi a punti di scarico a mare di impianti di trattamento di reflui, del tipo a cielo aperto, in condotta sottomarina, etc. – circa 33 km;
- ***Zone interdette permanentemente per altri motivi***: tratti di costa vietati alla balneazione per motivi diversi da quelli sopra elencati e, in particolare, perché aree militari, zone industriali, aree pericolose per la presenza di frane, etc. – circa 170 km.

I tratti sopra richiamati possono essere consultati sia attraverso il portale regionale sulla balneazione che nella sezione cartografica del CeDoc.

L'elenco delle acque di balneazione di cui all'Allegato 1 contiene, tra l'altro, per ciascuna acqua di balneazione, le coordinate di inizio e termine dell'acqua di balneazione stessa. Poiché ciascuna acqua di balneazione può ricadere a cavallo di più ambiti amministrativi comunali, è stato elaborato un ulteriore documento **(Allegato 1bis)** contenente l'elenco delle acque di balneazione, in cui sono state identificate, per ciascuna di esse, le porzioni ricadenti in ciascun Comune.

3.2. Programma di monitoraggio

Il programma di monitoraggio, da condurre secondo le specifiche previste dal D.Lgs n. 116/08, prevede il controllo dei parametri riportati nell'Allegato I dello stesso, attraverso un campionamento mensile (definito dal calendario di monitoraggio) per ciascuna acqua di balneazione, per tutta la durata della stagione balneare che, per la Sardegna, in accordo con l'art.2 del Decreto, ha inizio il I° maggio e termina il 30 settembre.

In accordo con quanto contenuto nell'All. IV del citato Decreto è previsto un campionamento da effettuare poco prima dell'inizio della stagione balneare (nel mese di aprile). In attuazione di quanto riportato nel medesimo allegato, il programma di monitoraggio prevede, inoltre, che le date di prelievo siano distribuite nell'arco di tutta la stagione balneare e che l'intervallo tra le date di due prelievi consecutivi non superi la durata di un mese.

I soggetti coinvolti nelle attività di redazione e di attuazione del programma di monitoraggio sono l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS) e le ASL-Servizi Igiene Pubblica (ASL-S.I.P.).

Sulla base dell'elenco delle acque di balneazione l'ARPAS, in collaborazione con le ASL-SIP, ha redatto il Calendario di Monitoraggio definendo, per ciascun punto di prelievo, le date di campionamento per il periodo da aprile a settembre. Tale calendario **(Allegato 2)** è stato quindi trasmesso dalla Regione al Ministero della Salute secondo le modalità ed i tempi previsti dalla norma.

I prelievi dovranno essere eseguiti secondo le modalità dell'Allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010; non potranno essere effettuati in data antecedente quella del calendario né potranno essere svolti con un ritardo di oltre 4 giorni dalla data prevista (art. 6 D.Lgs 116/08).

In presenza di situazioni particolari (quali, ad esempio, avverse condizioni meteomarine) tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi entro i 4 giorni dalla data prevista, il campionamento dovrà avvenire il primo giorno utile, cessate le cause ostative, e tale posticipazione dovrà essere sempre giustificata e supportata da idonea documentazione, tempestivamente trasmessa tramite fax alla Regione (070 606 6391) ed al Ministero della Salute (06 5994 3227) e tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

- acque.balneazione@sanita.it
- l.gramaccioni@sanita.it
- l.lasala@sanita.it
- s.mariani-esterno@sanita.it

Regione:

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

nonché, successivamente, trasmessa per posta ordinaria. In concomitanza con il campionamento dei parametri microbiologici, dovranno altresì essere rilevati, secondo le modalità dell'allegato D del Decreto attuativo 30 Marzo 2010, i seguenti parametri:

- temperatura dell'aria
- temperatura dell'acqua
- vento
- stato del mare
- corrente superficiale
- condizioni meteorologiche

Inoltre, anche al fine della definizione dei profili ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e, in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton *(Ostreopsis ovata*);

- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc.

Tutti i soggetti in indirizzo (e in particolare Comuni, ARPAS ed ASL-S.I.P., Province, Gestore del Servizio idrico integrato, Autorità d'Ambito) sono tenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, all'adozione delle misure di gestione di cui agli articoli 10, 11 e 12 del D.M. 116/08 ed all'attuazione di quanto previsto dagli allegati B e C del D.M. 30 marzo 2010.
In particolare, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, le autorità competenti dovranno, anche a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, provvedere all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, l'apposizione di divieto temporaneo di balneazione.

Per quanto concerne, in particolare, i casi di proliferazione algale che dovessero manifestarsi nel corso della stagione balneare, il Sindaco, a seguito di segnalazione (pervenuta, eventualmente, anche da parte dei cittadini), dovrà tempestivamente attivare le strutture dell'ARPAS / ASL-SIP, al fine di:

- verificare l'estensione spaziale e temporale del fenomeno, attraverso un programma di monitoraggio specifico;
- appurare la specie e la densità algale presente.

Le strutture richiamate dovranno, a seguito dei monitoraggi di cui sopra, trasmettere le informazioni alla Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche e informare il Sindaco sui risultati ottenuti.

4. Balneabilità e misure di gestione

Il Decreto 30 Marzo 2010 definisce i criteri per determinare, nel corso della stagione balneare, i divieti di balneazione e fissa nell'Allegato A i valori limite relativi ai parametri *Escherichia coli* ed Enterococchi intestinali.

La Regione Sardegna, attraverso il sistema ARPAS/ASL-S.I.P., provvede affinché il monitoraggio dei suddetti parametri sia effettuato secondo le procedure e le modalità previste dall'Allegato V del D.Lgs 116/2008 e dall'Allegato D del D.M. 30 marzo 2010.

Nel corso della stagione balneare devono essere effettuati i campionamenti secondo il calendario di monitoraggio (campionamenti routinari). Nei casi in cui dovessero presentarsi dei superamenti delle analisi routinarie o delle situazioni inaspettate (sulla base di evidenze e/o segnalazioni anche da parte di terzi, ivi compresi i cittadini) che potenzialmente potrebbero mettere a rischio la salute dei bagnanti, dovranno essere effettuati dei sopralluoghi e dei campionamenti non previsti dal calendario di monitoraggio (campionamenti suppletivi) da parte dei soggetti preposti, al fine di verificare la reale presenza del fenomeno.

4.1. Superamento dei limiti di cui all'Allegato A del D.M. 30 Marzo 2010 e divieto temporaneo alla balneazione

Nel caso in cui si verifichi, durante la stagione balneare in corso, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici, sia a seguito di campionamenti routinari che a seguito di campionamenti suppletivi, dovranno essere attivate le seguenti misure di gestione.

Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala tempestivamente, per fax, al Comune (o ai Comuni, qualora l'acqua di balneazione ricada a cavallo di più Comuni), ai Servizi di Igiene Pubblica delle ASL e, per conoscenza, alla Regione, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici (utilizzando il modello riportato nell'**Allegato 3**). La trasmissione dovrà, per maggiore tempestività, essere anticipata via e-mail al Comune interessato nonché trasmessa tramite fax alla Regione (070 606 6391) ed al Ministero della Salute (06 5994 3227) e tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

- acque.balneazione@sanita.it
- l.gramaccioni@sanita.it
- l.lasala@sanita.it
- s.mariani-esterno@sanita.it

Regione:

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

Il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 116/08.

L'ARPAS e la ASL-S.I.P. eseguono i campionamenti di verifica ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro entro il limiti previsti dall'allegato A del D.M. 30 maggio 2010. L'ARPAS e/o la ASL-S.I.P. dovranno inoltre valutare e identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e comunicare l'esito delle analisi via fax al Comune e, per conoscenza, alla Regione ed al Ministero della Salute (secondo le modalità sopra riportate).
A seguito dell'accertamento, potranno verificarsi i seguenti casi:

- nel caso in cui il campionamento di verifica di cui sopra dovesse dare esito favorevole, il Sindaco (a seguito della comunicazione trasmessa dall'ARPAS) provvederà ad emettere l'Ordinanza di revoca della chiusura dell'acqua di balneazione.
- nel caso in cui il campionamento di verifica dovesse confermare l'esito sfavorevole, il provvedimento di chiusura NON potrà essere revocato se non al primo esito favorevole di un campionamento suppletivo o routinario.

4.1.1.Inquinamento di breve durata

Nel caso in cui il campionamento di verifica fosse effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data di campionamento) l'inquinamento sarà da ritenere di breve durata. In tal caso, per le finalità di cui all'allegato II, punto 4 del D.Lgs 116/08 (ovvero l'eventuale sostituzione del campionamento routinario sfavorevole ai fini della classificazione della qualità delle acque), dovrà essere effettuato un ulteriore campionamento il 7° giorno successivo la data del campionamento favorevole e tale campione sostituirà quello sfavorevole.
La procedura di sostituzione del campione routinario sfavorevole, ai fini della classificazione, può essere effettuata, per una data stazione, una sola volta nell'arco della medesima stagione balneare.

4.1.2.Comunicazioni

Il Comune, in attuazione dell'art. 6 comma 4 D.M. 30 maggio 2010, trasmette, per posta elettronica e per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto ed eventuale revoca, non appena ricevuta comunicazione dalle strutture tecniche dell'ARPAS, al Ministero della Salute ed alla Regione. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto. Il Comune dovrà inoltre provvedere, nei casi in cui dovessero manifestarsi fenomeni di inquinamento tali da determinare o far presumere un rischio per la salute, anche

a seguito di segnalazione pervenuta da parte dei cittadini, all'attuazione delle misure di gestione previste dall'art. 10 del D.Lgs n. 116/08, ivi compresa l'informazione del pubblico e, se necessario, l'apposizione di divieto temporaneo di balneazione. Tutti i provvedimenti sopra richiamati dovranno altresì essere trasmessi tramite fax alla Regione (070 606 6391) ed al Ministero della Salute (06 5994 3227) e tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

Ministero della Salute:

- acque.balneazione@sanita.it
- l.gramaccioni@sanita.it
- l.lasala@sanita.it
- s.mariani-esterno@sanita.it

Regione:

- pres.ab.distrettoidrografico@regione.sardegna.it
- amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
- info.balneazione@regione.sardegna.it

4.1.3.Delimitazione dei divieti temporanei

Nei casi di divieti temporanei, previa emanazione di relativa ordinanza sindacale all'intera acqua di balneazione, il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, sentita la Direzione Generale dell'ARPAS ed il Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, valuta l'opportunità di limitare tale divieto ad un tratto dell'acqua di balneazione ed effettuare una serie di campionamenti, nei giorni successivi la manifestazione dell'evento inquinante, in punti di controllo significativi a distanza crescente dal punto di prelievo, per meglio delimitare, eventualmente, l'area interessata dal fenomeno inquinante. A seguito della eventuale delimitazione dell'area da interdire, l'ARPAS dovrà analizzare le cause del superamento del valore limite, trasmettere apposita relazione al citato Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche che dovrà rivalutare la suddivisione o il raggruppamento delle acque di balneazione e la definizione dei profili, secondo i criteri di cui al D.Lgs n. 116/08.

4.2. Situazione anomala (art.2 comma 1 punto g) D.Lgs116/08)

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D. Lgs 116/08 come "*evento o serie di eventi con impatto sulla qualità delle acque di balneazione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- Il Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare, al Dipartimento dell'ARPAS competente per territorio, eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie.

- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione.
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione medesima.
- L'ARPAS trasmette tempestivamente alla Regione l'informazione sulle eventuali situazioni anomale per le finalità inerenti la compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.

5. Profili delle Acque di Balneazione

La Regione Sardegna ha predisposto, ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 116/08, i **Profili delle Acque di Balneazione**, trasmessi al Ministero della Salute entro il termine previsto dalle norme. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fisiche, geografiche e idrologiche sia delle acque di balneazione che delle acque superficiali afferenti, nonché le informazioni sulla presenza di fonti di inquinamento (pressioni) e sulle misure volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione, derivanti, tra l'altro, dai **Sistemi Informativi** (sopra richiamati) predisposti dal Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, anche in attuazione della Direttiva 2000/60/CE.

Per raggiungere tale obiettivo i Comuni, le Province e l'ARPAS sono stati coinvolti, ciascuno per quanto di propria competenza, nelle attività di redazione dei Profili delle Acque di Balneazione, attraverso apposite riunioni tecniche finalizzate alla compilazione delle schede disponibili all'indirizzo internet ad accesso riservato **http://82.85.20.38/profili**, i cui risultati sono consultabili attraverso i link riportati nella sezione "notizie" del portale regionale della balneazione **http://www.sardegnaambiente.it/balneazione**.

I Profili così trasmessi, definiti in via preliminare, potranno essere aggiornati a seguito di ulteriori informazioni riguardanti le acque di balneazione che perverranno nell'arco della stagione balneare.

6. Modifica della Lista delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni Comunali, le ARPAS/ASL-S.I.P., ma anche i cittadini, sia direttamente che attraverso il dialogo con le Amministrazioni Comunali, che intendono proporre l'istituzione di una nuova acqua di balneazione o l'eliminazione/modifica di un'acqua di balneazione, potranno farne richiesta al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche, anticipando tale richiesta all'indirizzo e-mail info.balneazione@regione.sardegna.it.

Le richieste inerenti la nuova istituzione, la modifica e/o l'eliminazione di un'acqua di balneazione dall'elenco esistente, dovranno essere **comunicate entro il 30 Novembre** di ogni anno al fine di permettere al Servizio Tutela e Gestione delle Risorse Idriche di aggiornare l'elenco delle acque di balneazione e predisporre il programma di monitoraggio per la stagione successiva.

Per le acque di balneazione di nuova istituzione dovranno essere effettuati 16 campionamenti rappresentativi del periodo Aprile – Settembre, nell'arco di una o più stagioni balneari consecutive, ai fini della prima valutazione di qualità ai sensi dell'art.7 del DLgs 116/08.

7. Informazione al pubblico e comunicazioni

Il D.Lgs 116/08, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l'accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.

Tutte le autorità coinvolte in materia, tra le quali si citano il Ministero della Salute, la Regione, le Province, i Comuni, l'ARPAS e le ASL, ciascuno per quanto di propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.

Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l'attivazione del sito internet **http://www.portaleacque.salute.gov.it**, nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.

La Regione Sardegna per quanto di propria competenza, fornisce le informazioni al pubblico attraverso il sito appositamente realizzato, raggiungibile direttamente dal portale regionale dell'ambiente, all'indirizzo **http://www.sardegnaambiente.it**, nella sezione "balneazione".

Le informazioni sono inoltre disponibili attraverso il citato CeDoc, in cui sono visibili all'indirizzo **http://82.85.20.58/sardegna**, georeferenziate sulla base della Carta Tecnica Regionale, le informazioni principali inerenti le acque di balneazione, i punti di campionamento, la qualità delle acque ed i certificati analitici relativi alle analisi di monitoraggio.

I Comuni, ai sensi dell'art.15 D.Lgs 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l'informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso a spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, etc.) le seguenti informazioni:

- elenco delle acque di balneazione di pertinenza
- durata della stagione balneare
- calendario di monitoraggio
- ubicazione del punto di prelievo
- classificazione preliminare di qualità
- eventuale divieto di balneazione temporaneo: cause e durata
- eventuali presenze di proliferazione algale attestate dalle strutture tecniche preposte al controllo
- risultati dei monitoraggi degli anni precedenti

- indicazioni delle fonti da cui reperire informazioni più dettagliate (sito Internet del Comune, della Regione, referenti locali, ecc.).

Tali informazioni dovranno essere contenute in apposita cartellonistica il cui formato, condiviso a livello nazionale, è reso disponibile dalla Regione Sardegna attraverso il citato portale della balneazione.

Sono, inoltre, di competenza comunale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 116/08:

a) la delimitazione, prima dell'inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio;

b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;

c) la revoca dei provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b);

d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione;

e) la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di eventuali previsioni di inquinamento di breve durata.

Per le finalità inerenti le informazioni e le comunicazioni di tempestivo intervento, i Comuni dovranno mantenere costantemente aggiornate la Regione e l'ARPAS in merito ai nominativi dei referenti per le attività in oggetto, i relativi indirizzi e-mail e recapiti telefonici, verificando la correttezza delle informazioni inserite nei dei profili delle acque di balneazione sopra citati.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

Il Direttore Generale dell'Agenzia
Regionale del Distretto Idrografico

Ing. Maurizio Cittadini

D.ssa M Coni - 070 606 6890
D.ssa G Erbì - 070 606 6643
Geom A. Lussu – 070 606 6633
Ing. MT Pintus - 070 606 7568
D.ssa MG Mulas /Dir Serv TGRI - 070 606 6671